

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BORRUSO, ANSELMI, ANTONUCCI,
AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, CAVIGLIASSO,
CIMMINO, FOTI, GELPI, LOIERO, NUCCI MAURO, PISICCHIO,
RIGHI, SAPIENZA, TEALDI**

Presentata il 19 luglio 1988

Norme in materia di retribuzione dei congedi
per cure idrotermali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni, gli obiettivi di ridimensionamento della spesa sanitaria, di riduzione del costo del lavoro e di contenimento dei fenomeni di assenteismo, hanno determinato una revisione completa dei congedi per cure termali, al fine di evitare il ricorso a cure non legate ad effettive esigenze terapeutiche. Dal primo intervento legislativo, concretizzatosi nel semplice divieto di concedere ai lavoratori congedi per cure termali (decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98), si è passati attraverso successivi temperamenti del divieto fino alla più articolata disciplina posta dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e tuttora vigente. La norma-

tiva in questione contempera adeguatamente l'interesse pubblico ad un corretto impiego della spesa sanitaria con l'esigenza di garantire a tutti i lavoratori dipendenti il diritto alla tutela della salute anche mediante cure idrotermali; mancava tuttavia una previsione esplicita che chiarisse se durante il periodo di congedo per cure termali spettasse al lavoratore il diritto alla retribuzione, e, di conseguenza, si è determinata una lunga fase di incertezza alimentata da contrastanti pronunzie della Corte di cassazione.

Di recente la Corte costituzionale ha portato, con la sentenza n. 559 del 1987, un elemento di chiarezza nella controversa vicenda precisando che la norma in questione intanto può ritenersi costituzionalmente legittima in quanto sia interpretata nel senso che le cure termali, qua-

lora prescritte nei modi previsti dalla legge, possono essere effettuate usufruendo del trattamento di malattia.

È opportuno che, al contributo della Corte, il Parlamento corrisponda sancendo positivamente ciò che la Corte ha potuto solo interpretare, e si integri così la normativa vigente con una espressa disposizione che garantisca a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che fruiscono di trattamenti idroterapici nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, il trattamento retributivo di malattia.

La proposta formulata completa il quadro normativo in tema di cure termali, che risulta così idoneo a perseguire diversi obiettivi.

Da un lato, infatti, gli obiettivi di ridimensionamento della spesa sanitaria, di riduzione del costo del lavoro e di contenimento dell'assenteismo praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a fini terapeutici — obiettivi che ispirano la disciplina in questione fin dal citato decreto-legge n. 16 del 1982 — trovano realizzazione con la fissazione di un

periodo massimo di permesso di 15 giorni l'anno, nonché con l'imposizione di un intervallo, pure di 15 giorni, tra detto periodo ed i congedi ordinari o le ferie annuali, infine, nella esclusione dei permessi extra-feriali tanto per le cure effettuate per esigenze meramente preventive, quanto per quelle elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari.

Inoltre, la serietà ed imparzialità dell'accertamento dell'esistenza di « effettive esigenze terapeutiche o riabilitative » richiedenti fruizione di cure termali « fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali » e dalla norma assicurata col richiedere, al riguardo, una « motivata prescrizione » proveniente da « un medico specialista » dell'unità sanitaria locale.

Con l'integrazione normativa che si propone, rimane infine garantito il diritto del lavoratore ad usufruire tempestivamente delle cure necessarie senza dover scegliere, in violazione di fondamentali principi di eguaglianza sostanziale, tra la rinuncia a parte della propria retribuzione o a parte delle proprie ferie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che fruiscano di congedi straordinari, di aspettative per infermità, di permessi per malattia comunque denominati, concessi a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 è corrisposto il trattamento economico di malattia ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.